

**D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 <sup>(1)</sup>**

**Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, recante: «Norme di attuazione della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'*articolo 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione, delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1. Proporzionale negli enti privatizzati.**

1. ...<sup>(2)</sup>

2. Il *decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32*, è abrogato.

**2. Legittimazione processuale.**

1. ...<sup>(3)</sup>

**3. Proporzionale nelle amministrazioni statali.**

1. ...<sup>(4)</sup>

**4. Attestato di bilinguismo per i primi livelli funzionali.**

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1997, n. 245, S.O.

<sup>2</sup> Aggiunge l'art. 32-bis al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>3</sup> Aggiunge l'art. 32-ter al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>4</sup> Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 8, *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

1. ...<sup>(5)</sup>

**5. Commissioni di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina.**

1. ...<sup>(6)</sup>

2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è abrogato.

3. Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal comma 1 del presente articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.

**6. Concorsi interni.**

1. ...<sup>(7)</sup>

**7. Formazione linguistica.**

1. ...<sup>(8)</sup>

2. ...<sup>(9)</sup>

**8. Obbligo di permanenza nei ruoli locali.**

1. ...<sup>(10)</sup>

**9. Passaggi di ruolo.**

1. ...<sup>(11)</sup>

2. ...<sup>(12)</sup>

**10. Formazione e addestramento.**

1. ...<sup>(13)</sup>

**11. Concorsi interni unici.**

1. ...<sup>(14)</sup>

---

<sup>5</sup> Aggiunge l'art. 5-bis al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>6</sup> Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>7</sup> Aggiunge un comma all'art. 4, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>8</sup> Sostituisce il primo comma dell'art. 7, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>9</sup> Aggiunge un comma all'art. 7, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>10</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>11</sup> Modifica il comma 4 dell'art. 13, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>12</sup> Aggiunge due commi all'art. 13, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>13</sup> Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 15, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>14</sup> Aggiunge l'art. 13-bis D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

**12. Trasferimento di magistrati.**

1. ...<sup>(15)</sup>

**13. Procedure di reclutamento.**

1. ...<sup>(16)</sup>

**14. Personale commissariato del Governo.**

1. ...<sup>(17)</sup>

**15. Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo.**

1. ...<sup>(18)</sup>

2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all'*articolo 5* del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.

**16. Collegio arbitrale.**

1. ...<sup>(19)</sup>

**17. Concorsi unici esterni.**

1. ...<sup>(20)</sup>

**18. Commissioni di concorso per i ruoli locali.**

1. ...<sup>(21)</sup>

**19. Permessi retribuiti.**

1. ...<sup>(22)</sup>

**20. Competenza territoriale degli organi di controllo sugli atti dell'Amministrazione statale.**

1. ...<sup>(23)</sup>

**21. Riserva per personale bilingue.**

---

<sup>15</sup> Sostituisce con due commi il comma 1 dell'*art. 38, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>16</sup> Aggiunge l'*art. 12-bis al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>17</sup> Sostituisce con 4 commi l'ultimo comma dell'*art. 35, D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.*

<sup>18</sup> Sostituisce il comma 2 dell'*art. 6, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>19</sup> Sostituisce l'*art. 23, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>20</sup> Aggiunge l'*art. 13-ter al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>21</sup> Sostituisce il comma 5 dell'*art. 21, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>22</sup> Modifica il comma 3 dell'*art. 6, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

<sup>23</sup> Aggiunge un comma dopo il secondo all'*art. 24, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.*

1. ...<sup>(24)</sup>

**22. Indennità di bilinguismo.**

1. ...<sup>(25)</sup>

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**23. Personale traduttore-interprete.**

1. ...<sup>(26)</sup>

**24. Istituzione di nuovi ruoli locali.**

1. ...<sup>(27)</sup>

2. ...<sup>(28)</sup>

3. ...<sup>(29)</sup>

4. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici INPDAP in provincia di Bolzano è assimilato a quello indicato dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*.

**25. Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.**

1. ...<sup>(30)</sup>

**26. Commissioni tributarie.**

1. ...<sup>(31)</sup>

**27. Contrattazione integrativa.**

1. ...<sup>(32)</sup>

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si procede presso il commissariato del Governo alla contrattazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei Ministeri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

<sup>24</sup> Sostituisce il comma 1 dell'*art. 2, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>25</sup> Aggiunge 2 commi all'*art. 1, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>26</sup> Aggiunge l'*art. 20-bis al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>27</sup> Modifica il comma 1 dell'*art. 28, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>28</sup> Modifica il comma 2 dell'*art. 28, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>29</sup> Modifica l'*art. 31, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>30</sup> Aggiunge l'*art. 36-bis al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574*.

<sup>31</sup> Aggiunge l'*art. 41-bis al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

<sup>32</sup> Aggiunge l'*art. 48-bis al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

**28. Sistema di controllo.**

1. ...<sup>(33)</sup>

**29. Concorsi dirigenziali - Norma transitoria.**

1. I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui *all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti *dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*.

2. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, il commissario del Governo può destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista *dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439*.

**30. Accesso alla carriera dirigenziale.**

1. In prima applicazione e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera dirigenziale di cui *all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, presso le varie amministrazioni dello Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio.

2. Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4) del *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, provenienti dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa amministrazione o ufficio per i quali concorrono.

3. I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed organizzato a cura del commissariato dal Governo per la provincia di Bolzano.

**31. Sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano.**

1. La pianta organica dei consiglieri della sezione distaccata della corte d'appello di Trento con sede in Bolzano, istituita con *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133*, tabella 1, è incrementata di due unità, ed è costituita, quindi, di sette unità.

**32. Regolarizzazione di posizioni anomale.**

1. È assimilato al personale ad esaurimento, di cui *all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, il personale che alla data del 1° gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonché agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni:

---

<sup>33</sup> Aggiunge l'art. 48-ter D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanato prima del 1° dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;

b) sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1° gennaio 1986 in base alla *legge 1° giugno 1977, n. 285*;

c) sia stato inquadrato in ruolo prima del 1° luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualità di sostituto portalettere ai sensi dell'*articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846*;

d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1° dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale;

e) abbia prestato servizio per più di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall'*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*.

2. Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovrà inoltrare, per via gerarchica, al commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o all'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.

3. Il commissario del Governo provvederà con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverrà quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia. Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali.

4. L'assimilazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, come integrato dall'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.

6. Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.

7. Il personale dell'Ente Poste italiane, già Azienda autonoma dello Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda di cui al comma 2,

nonché conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facoltà di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

**33. Personale traduttore-interprete - Norma transitoria.**

1. Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia è ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto Ministero ai sensi dell'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103*, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di età e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonché degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneità, nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE STATALE

Prospetto da compilarsi a cura del personale non appartenente ai ruoli locali e da restituire tramite l'ufficio di servizio (mettere una croce sulla risposta che si intende dare, se vi è alternativa)

Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Amministrazione di appartenenza		
Ufficio di		
Qualifica funzionale attualmente rivestita		
Profilo professionale attualmente rivestito		
Titolo di studio attualmente posseduto		
Titolo di studio posseduto alla data dell'1.12.1976		
L'attuale qualifica funzionale è stata conseguita avvalendosi di titolo di studio superiore a quello posseduto l'1.12.1976:		
SI	NO	
Data di assunzione		
Qualifica e profilo professionale rivestiti all'atto dell'assunzione		
Eventuale precedente amministrazione di appartenenza:		
Imposte di consumo		
Lotto	0	
O.N.P.I.	0	
A.N.M.I.C.	0	
E.A.M.	0	
Altro		
Data di passaggio all'attuale amministrazione		
Assunto con <i>legge 482/68</i>	SI	NO
Assunto con <i>legge 285/77</i>	SI	NO
Era residente in provincia di Bolzano il 29.1.1972:	SI	NO
Era residente in provincia di Bolzano l'1.12.1976:	SI	NO
Data di acquisizione residenza in provincia di Bolzano		
data eventuale interruzione		
data eventuale riacquisto		
Data inizio del servizio in provincia di Bolzano		
Ha prestato servizio in provincia di Bolzano per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 26.7.1976, n. 752		

<sup>34</sup> Il testo delle tabelle, modificate dalla tabella C allegata al D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso decreto, è riportato nel D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.



SI						NO	
Se si, indicare i relativi periodi di comando							
Gruppo linguistico di appartenenza							
Attestato di bilinguismo ex <i>D.P.R. 752/76</i>							
	A	B	C	D			
Attestato di bilinguismo ex <i>legge 1165/61</i>							
	A	B	C	D			
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono veritiere.							
Luogo e data							
Autentica della firma da parte del capo dell'ufficio							
Visto, per l'autenticità della firma del/la sig./ra/na							
apposta in mia presenza.							
Luogo e data							
		Timbro dell'ufficio					